

ALLEGATO 1 (PREAMBOLO)

CAPITOLO X

Comitato aziendale europeo o procedura d'informazione e di consultazione nelle aziende di dimensioni comunitarie

Sezione I :

Campo d'applicazione

? Art. L 439-6

Allo scopo di garantire il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione a livello europeo, viene istituito un comitato aziendale europeo o una procedura d'informazione, di scambio di opinioni e di dialogo nelle aziende o gruppi d'aziende di dimensioni comunitarie.

Si intende per azienda di dimensioni comunitarie l'azienda ai sensi del I dell'articolo L 439-1 che impiega almeno mille lavoratori negli Stati membri della Comunità europea aderenti all'accordo sulla politica sociale allegato al trattato dell'Unione europea, nonché negli Stati membri dello Spazio economico europeo non membri della Comunità europea e presente con almeno uno stabilimento con non meno di centocinquanta lavoratori in almeno due di tali Paesi.

Si intende per gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie il gruppo ai sensi del II dell'articolo L 439-1 che soddisfa le condizioni in termini di organico e di attività menzionate al paragrafo precedente e presente con almeno un'impresa con non meno di centocinquanta lavoratori in almeno due di tali Paesi. Per l'applicazione del presente capitolo, con il termine "consultazione" si intende l'organizzazione di uno scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo.

Les disposizioni del presente capitolo si applicano :

? A l'azienda o al gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie la cui sede sociale o quella dell'azienda controllante, ai sensi dell'articolo L 439-1, è ubicata in Francia;

? A l'azienda o al gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie la cui sede sociale o quella dell'azienda controllante, ai sensi dell'articolo L 439-1 si trova in uno Stato diverso da quelli menzionati al secondo paragrafo del presente articolo e che ha nominato, per l'applicazione delle presenti disposizioni, un rappresentante in Francia ;

? A l'azienda o al gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie la cui sede sociale o quella dell'azienda controllante, ai sensi dell'articolo L 439-1, si trova in uno Stato diverso da quelli menzionati al secondo paragrafo del presente articolo, che non ha nominato rappresentanti in nessuno degli Stati interessati e il cui stabilimento o impresa che impiega il maggior numero di lavoratori negli Stati membri è situato in Francia.

(Le aziende e i gruppi d'aziende di dimensioni comunitarie in cui esisteva, in data 22 settembre 1996, un accordo applicabile a tutti i lavoratori che prevedeva organi o altre modalità d'informazione, di scambio di opinioni e di dialogo a livello comunitario, non sono sottoposte agli obblighi derivanti dal capitolo X del titolo III del libro IV del codice del lavoro secondo la redazione definita dalla presente

legge. Quanto sopra si applica anche se, quando tali accordi giungono a scadenza, le parti firmatarie decidono di prorogarli.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo L 439-24 del codice del lavoro, secondo la redazione definita dalla presente legge, sono applicabili ai gruppi d'aziende menzionati al primo paragrafo che hanno istituito organi d'informazione, di scambio di opinioni e di dialogo a livello comunitario,; legge 96-985 del 12 novembre 1996 art. 5 : GU 13.)

Sezione II :

Gruppo speciale di negoziato

? Art. L 439-7

Il dirigente dell'azienda o dell'azienda controllante del gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie, o un suo rappresentante, organizza un gruppo speciale di negoziato composto da rappresentanti di tutti i lavoratori, in conformità con le disposizioni dell'articolo L 439-18, al fine di concludere un accordo destinato all'applicazione di quanto prescritto dall'articolo L 439-6.

Il dirigente dell'azienda o il suo rappresentante lancia la procedura di costituzione del gruppo speciale di negoziato quando l'organico menzionato all'articolo L 439-6 è stato raggiunto sulla media dei due anni precedenti. L'organico viene calcolato in conformità con le disposizioni dell'articolo L 431-2, per le aziende o stabilimenti situati in Francia, e in conformità con la legislazione in vigore negli altri Stati. Il dirigente dell'azienda fa sì che le informazioni sull'organico dell'azienda o del gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie siano messe a disposizione, su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori.

In mancanza d'iniziativa del dirigente dell'azienda, la procedura viene introdotta su richiesta scritta di cento lavoratori o dei loro rappresentanti, dipendenti di almeno due aziende o stabilimenti situati in non meno di due Stati menzionati al secondo paragrafo dell'articolo L 439-6.

? Art. L 439-8

Il gruppo speciale di negoziato a ha il compito di determinare insieme al dirigente dell'azienda o al suo rappresentante, con un accordo scritto, le aziende o stabilimenti interessati nonché la composizione, le prerogative e la durata del mandato del o dei comitati aziendali europei o le modalità di applicazione di una procedura d'informazione, di scambio di opinioni e di dialogo.

A tal fine, il dirigente dell'azienda o il suo rappresentante invita il gruppo speciale di negoziato ad incontrarlo, su convocazione. Informa di ciò le direzioni locali dell'azienda o del gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie, che trasmettono l'informazione ai rappresentanti dei lavoratori.

Le ore trascorse in riunione dai membri del gruppo speciale di negoziato sono considerate ore di lavoro e retribuite alla scadenza normale. Le spese necessarie per portare a buon fine il compito del gruppo speciale di negoziato sono a carico dell'azienda o dell'azienda controllante del gruppo d'aziende.

Per il negoziato, il gruppo speciale di negoziato può essere assistito da esperti di sua scelta. L'azienda o l'azienda controllante del gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie si fa carico delle spese dovute all'intervento di un esperto.

? Art. L 439-9

Il dirigente dell'azienda o il suo rappresentante e il gruppo speciale di negoziato devono negoziare al fine di giungere ad un accordo che determina:

? Quali sono gli stabilimenti dell'azienda di dimensioni comunitarie o le aziende del gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie interessate dall'accordo;

? La composizione del comitato aziendale europeo, in particolare il numero dei membri, la distribuzione dei seggi e la durata del mandato;

- ? Le prerogative del comitato aziendale europeo e le modalità secondo cui avviene l'informazione, lo scambio di opinioni e il dialogo;
- ? Il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;
- ? I mezzi materiali e finanziari attribuiti al comitato aziendale europeo;
- ? La durata dell'accordo e la procedura per rinegoziarlo;

? **Art. L 439-10**

Il dirigente dell'azienda o il suo rappresentante e il gruppo speciale di negoziato possono decidere, di comune accordo, d'istituire una o più procedure d'informazione, di scambio di opinioni e di dialogo, invece di creare un comitato aziendale europeo.

L'accordo deve prevedere le modalità secondo le quali i rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di riunirsi per procedere a uno scambio di opinioni rispetto alle informazioni loro comunicate e riguardanti, in particolare, questioni transnazionali con forte influenza sugli interessi dei lavoratori.

? **Art. L 439-11**

La decisione di concludere un accordo è adottata a maggioranza dal gruppo speciale di negoziato.

Il gruppo può decidere, con maggioranza di almeno due terzi dei voti, di non intavolare trattative o di porre fine a quelle in corso. In tal caso, una nuova richiesta per la costituzione di un gruppo speciale di negoziato non può essere presentata prima di due anni da tale decisione, salvo se le parti decidono un termine più breve.

Il gruppo speciale di negoziato cessa di esistere quando viene instaurata una procedura d'informazione, di scambio di opinioni e di dialogo o viene creato un comitato aziendale europeo o qualora decida di porre fine al negoziato secondo le condizioni previste al paragrafo precedente.

Sezione III :

Comitato aziendale europeo istituito in mancanza d'accordo

? **Art. L 439-12**

Qualora il dirigente dell'azienda o dell'azienda controllante di dimensioni comunitarie rifiutasse la creazione di un gruppo speciale di negoziato o l'apertura di trattative entro sei mesi dal ricevimento della richiesta prevista al terzo paragrafo dell'articolo L 439-7 oppure, senza pregiudizio delle disposizioni del secondo paragrafo dell'articolo L 439-11, qualora, entro tre anni dal ricevimento della richiesta di cui sopra e dall'iniziativa adottata dalla direzione dell'azienda o del gruppo, il gruppo speciale di negoziato non fosse giunto a un accordo, un comitato aziendale europeo verrebbe istituito conformemente alle disposizioni della presente sezione.

Il comitato aziendale europeo dev'essere costituito e riunito entro sei mesi dallo scadere dei termini di sei mesi o tre anni menzionati al paragrafo precedente.

? **Art. L 439-13**

Il comitato aziendale europeo istituito nei casi previsti all'articolo L 439-12 è composto, da un lato dal dirigente dell'azienda o dell'azienda controllante del gruppo di dimensioni comunitarie o dal suo rappresentante, affiancato da due persone di sua scelta con voto consultivo e, d'altro lato, da rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti dell'azienda o delle aziende che costituiscono il gruppo di dimensioni comunitarie. Ha competenza sulle questioni riguardanti l'insieme dell'azienda o del gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie, oppure almeno due stabilimenti o aziende del gruppo situati in due Stati menzionati al secondo paragrafo dell'articolo L 439-6.

? Art. L 439-14

Il comitato aziendale europeo è presieduto dal dirigente dell'azienda o dell'azienda controllante del gruppo di dimensioni comunitarie o dal suo rappresentante. È considerato persona giuridica.

A maggioranza, il comitato nomina un segretario fra i suoi membri e, se comprende almeno dieci rappresentanti dei lavoratori, elegge al suo interno una segreteria di tre membri.

Il comitato aziendale europeo si riunisce una volta all'anno su convocazione del presidente e sulla base di un relazione da lui preparata. Tale relazione descrive l'evoluzione delle attività dell'azienda di dimensioni comunitarie o del gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie e ne delinea le prospettive. I direttori degli stabilimenti o delle aziende del gruppo ne sono informati.

Nel rispetto delle disposizioni relative al segreto professionale e all'obbligo di confidenzialità, la delegazione del personale del comitato informa i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle aziende di un gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie o, in assenza di rappresentanti, l'insieme dei lavoratori, del contenuto e dei risultati dei lavori del comitato.

L'ordine del giorno è definito dal presidente e dal segretario e comunicato ai membri del comitato almeno quindici giorni prima della riunione. Tuttavia, in assenza di accordo sul contenuto dell'ordine del giorno, esso è determinato dal presidente e comunicato ai membri del comitato aziendale europeo almeno dieci giorni prima della riunione.

? Art. L 439-15

La riunione annua del comitato aziendale europeo riguarda in particolare la struttura dell'azienda o del gruppo d'aziende, la sua situazione economica e finanziaria, l'evoluzione probabile dell'attività, la produzione e le vendite, la situazione e l'evoluzione probabile dell'occupazione, gli investimenti, i principali cambiamenti organizzativi, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi di produzione, i trasferimenti di produzione, le fusioni, il ridimensionamento o la chiusura di aziende, stabilimenti o reparti importanti e i licenziamenti collettivi.

In caso di circostanze eccezionali che influiscono fortemente sugli interessi dei lavoratori, in particolare in caso di delocalizzazioni, di chiusura di aziende o di stabilimenti o di licenziamenti collettivi, la segreteria o, se non esiste, il comitato aziendale europeo ha diritto di essere informata. Ha il diritto di incontrare, su richiesta, il dirigente dell'azienda o il suo rappresentante, o un responsabile di livello adeguato in seno alla direzione dell'azienda o del gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie dotato di potere decisionale, al fine di essere informata e di procedere a uno scambio di opinioni e a un dialogo sui provvedimenti che influiscono fortemente sugli interessi dei lavoratori. I membri del comitato aziendale europeo eletti o nominati dagli stabilimenti o aziende direttamente interessati dai provvedimenti in questione hanno diritto di partecipare alla riunione della segreteria. Tale riunione ha luogo in tempi brevi, sulla base di una relazione preparata dal dirigente dell'azienda o dal suo rappresentante o da un responsabile di livello adeguato in seno alla direzione dell'azienda o del gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie, sulla quale potrà essere presentato un parere al termine della riunione o entro tempi ragionevoli. La riunione non lede le prerogative del dirigente dell'azienda.

Prima delle riunioni, i rappresentanti dei lavoratori al comitato aziendale europeo o la segreteria, se del caso ampliata come indicato al paragrafo precedente, possono riunirsi senza la presenza dei rappresentanti della direzione dell'azienda.

? Art. L 439-16

Il comitato aziendale europeo e la segreteria possono essere assistiti da esperti a loro scelta nella misura in cui ciò è necessario all'esercizio delle loro funzioni. L'azienda o l'azienda controllante del gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie si fa carico delle spese dovute all'intervento di un esperto.

Le spese operative del comitato aziendale europeo sono sostenute dall'azienda o dall'azienda controllante del gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie, che attribuisce ai membri del comitato i mezzi materiali o finanziari necessari all'esercizio delle loro funzioni. In particolare, l'azienda assume, salvo sia stato concordato diversamente, le spese per l'organizzazione delle riunioni e per

l'interpretariato nonché le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del comitato aziendale europeo e della segreteria.

Le ore trascorse in riunione dai membri del comitato sono considerate ore di lavoro e retribuite alla scadenza normale.

Il dirigente dell'azienda deve concedere al segretario e ai membri del segreteria del comitato aziendale europeo il tempo necessario all'esercizio delle loro funzioni per una durata che, salvo circostanze eccezionali, non può superare le centoventi ore annue a testa. Esse sono considerate ore di lavoro e retribuite alla scadenza normale. In caso di contestazione da parte del datore di lavoro dell'uso fatto del monte ore attribuito, egli può adire la giurisdizione competente. Il tempo trascorso dal segretario e dai membri della segreteria alle sedute del comitato et alle riunioni della segreteria non viene detratto dalle 120 ore.

I documenti comunicati ai rappresentanti dei lavoratori comprendono almeno una versione in francese.

? **Art. L 439-17**

Il comitato aziendale europeo approva un regolamento interno che definisce le modalità di funzionamento. Tale regolamento interno può organizzare l'adeguamento del comitato aziendale europeo in seguito a modifiche della struttura o delle dimensioni dell'azienda o del gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie. L'esame di tali cambiamenti può avvenire in occasione della riunione annua del comitato. Le modifiche della composizione del comitato aziendale europeo possono essere decise con un accordo concluso fra il dirigente dell'azienda o il suo rappresentante e i rappresentanti dei lavoratori in seno al comitato. Quattro anni dopo l'istituzione del comitato aziendale europeo secondo le disposizioni della presente sezione, esso valuta se è meglio mantenerlo oppure aprire un negoziato al fine di concludere l'accordo menzionato agli articoli L 439-8 e L 439-9. Nella seconda ipotesi, i membri del comitato aziendale europeo formano il gruppo speciale di negoziato previsto all'articolo L 439-7 e abilitato a concludere l'accordo di cui sopra. Il dirigente dell'azienda o il suo rappresentante convoca una riunione a tale scopo entro sei mesi dallo scadere dei quattro anni. Il comitato aziendale europeo resta in carica in attesa del rinnovo o della sostituzione.

Sezione IV :

Distribuzione dei seggi nel gruppo speciale di negoziato e nel comitato aziendale europeo creato in mancanza d'accordo

? **Art. L 439-18**

Il numero di seggi nel gruppo speciale di negoziato e nel comitato aziendale europeo creato in virtù delle disposizioni dell'articolo L 439-12 è determinato secondo le regole seguenti:

a. Un membro per ciascuno degli Stati menzionati al secondo paragrafo dell'articolo L 439-6 in cui l'azienda o il gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie è presente con uno o più stabilimenti o aziende ;

b. Dei membri supplementari in proporzione al numero di dipendenti negli stabilimenti o nelle aziende; i seggi supplementari sono attribuiti come segue: uno per uno Stato in cui si trova almeno il 20 % dei lavoratori, due per uno Stato in cui si trova almeno il 30 % dei lavoratori, tre per uno Stato in cui si trova almeno il 40 % dei lavoratori, quattro per uno Stato in cui si trova almeno il 50 % dei lavoratori, cinque per uno Stato in cui si trova almeno il 60 % dei lavoratori e sei per uno Stato in cui si trova almeno l' 80 % dei lavoratori.

Il numero di rappresentanti dei lavoratori al comitato aziendale europeo istituito in virtù delle disposizioni dell'articolo L 439-12 non può comunque essere inferiore a tre né superiore a trenta.

Inoltre, il dirigente dell'azienda o il suo rappresentante e i rappresentanti dei lavoratori possono decidere di far partecipare ai lavori del gruppo speciale di negoziato o del comitato aziendale europeo dei rappresentanti di lavoratori occupati in altri Stati oltre a quelli menzionati al secondo paragrafo dell'articolo L 439-6. Questi membri associati non hanno diritto di voto nell'organo al quale partecipano.

Sezione V :

Disposizioni comuni

? Art. L 439-19

I membri del gruppo speciale di negoziato e i rappresentanti al comitato aziendale europeo dei lavoratori degli stabilimenti o delle aziende ubicate in Francia sono nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori fra gli eletti ai comitati d'azienda o di stabilimento o fra i rappresentanti sindacali nell'azienda o nel gruppo, sulla base dei risultati delle ultime elezioni. Ciò vale anche per i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle aziende ubicate in Francia e appartenenti a un'azienda o un gruppo di dimensioni comunitarie per la creazione di un gruppo speciale di negoziato o di un comitato aziendale europeo in un altro Stato.

Per gli stabilimenti o aziende situati in Francia, i seggi sono suddivisi fra i collegi proporzionalmente all'importanza numerica di ciascuno di essi. I seggi attribuiti ad ogni collegio sono distribuiti fra le organizzazioni sindacali proporzionalmente al numero di eletti ottenuti in tale collegio. Viene applicato il sistema della rappresentazione proporzionale al maggior resto.

I membri del gruppo speciale di negoziato e i rappresentanti dei lavoratori al comitato aziendale europeo creato in applicazione dell'articolo L 439-12, nominati dagli stabilimenti o dalle aziende ubicate in uno degli Stati menzionati al secondo paragrafo dell'articolo L 439-6, esclusa la Francia, sono eletti o nominati secondo le norme o consuetudini vigenti in tali Stati.

? Art. L 439-19-1

Le contestazioni relative alle nomine dei membri del gruppo speciale di negoziato e dei rappresentanti al comitato aziendale europeo dei lavoratori degli stabilimenti o delle aziende ubicate in Francia sono portate davanti al tribunale della circoscrizione in cui ha sede l'azienda o la filiale francese controllante del gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie.

(Le aziende e i gruppi d'aziende di dimensioni comunitarie nei quali esisteva, in data 15 dicembre 1999, un accordo applicabile a tutti i lavoratori che prevedeva organi o altre modalità d'informazione, di scambio di opinioni e di dialogo a livello comunitario, e soggette alle disposizioni dell'articolo L 439-6 del codice del lavoro solo in seguito all'estensione al Regno Unito, con la direttiva 97/74/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, della direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994 riguardante la creazione di un comitato aziendale europeo o di una procedura nelle aziende di dimensioni comunitarie e nei gruppi d'aziende di dimensioni comunitarie ai fini di informazione e di consultazione dei lavoratori, non sono sottoposti agli obblighi derivanti dal capitolo X del titolo III del libro IV del codice del lavoro. Quanto sopra si applica anche se, quando tali accordi giungono a scadenza, le parti firmatarie decidono di prorogarli.

Sono tuttavia applicabili le disposizioni dell'articolo L 439-24 del codice del lavoro).

? Art. L 439-20

Qualora non esistessero organizzazioni sindacali nell'azienda o nel gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie la cui sede o quella dell'azienda controllante, ai sensi dell'articolo L 439-1, è ubicata in Francia, i rappresentanti dei lavoratori al gruppo speciale di negoziato o al comitato aziendale europeo sono eletti direttamente secondo le regole definite dagli articoli L 433-2 a L 433-11. Ciò vale anche qualora non esistessero organizzazioni sindacali nello stabilimento o nell'azienda ubicata in Francia, e appartenente a un'azienda o a un gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie tenuto all'obbligo di creare un comitato aziendale europeo o una procedura d'informazione, di scambio di opinioni e di dialogo in uno degli Stati menzionati al secondo paragrafo dell'articolo L 439-6, esclusa la Francia, in cui tale stabilimento o azienda occupa almeno cinquanta lavoratori.

? **Art. L 439-21**

I membri del gruppo speciale di negoziato, i membri del comitato aziendale europeo istituito da un accordo o in applicazione dell'articolo L 439-12 e i rappresentanti dei lavoratori nel quadro di una procedura d'informazione, di scambio di opinioni e di dialogo, nonché gli esperti che li assistono, sono tenuti al segreto professionale e all'obbligo di confidenzialità conformemente all'articolo L 432-7.

? **Art. L 439-22**

Qualora, a causa di una riduzione dell'organico, l'azienda o il gruppo d'aziende di dimensioni comunitarie non raggiungesse più le soglie menzionate all'articolo L 439-6, il comitato aziendale europeo istituito da un accordo o in applicazione dell'articolo L 439-12 può essere soppresso di comune accordo. In mancanza d'accordo, il direttore dipartimentale del lavoro, dell'impiego e della formazione professionale, o l'autorità che ne fa le veci, può autorizzare la soppressione del comitato aziendale europeo in caso di riduzione forte e duratura del numero di lavoratori, che diviene così inferiore alle soglie menzionate all'articolo L 439-6.

? **Art. L 439-23**

I membri del gruppo speciale di negoziato e i membri del comitato aziendale europeo istituito da un accordo o in applicazione dell'articolo L 439-12 godono della protezione speciale istituita dal capitolo VI del presente titolo.

Nessun lavoratore può essere sanzionato o licenziato a causa dell'esercizio del diritto d'iniziativa previsto dall'articolo L 439-7. Qualsiasi decisione o atto contrario è nullo di pieno diritto.

? **Art. L 439-24 :**

Quando un gruppo d'aziende, ai sensi dell'articolo L 439-1, ha creato un comitato aziendale europeo, l'accordo menzionato all'articolo L 439-8 o un accordo concluso in seno al gruppo può decidere di modificare le condizioni di funzionamento o, se del caso, di sopprimere il comitato di gruppo. L'entrata in vigore dell'accordo è subordinata al voto favorevole del comitato di gruppo. In caso di soppressione del comitato di gruppo, le disposizioni dell'articolo L 439-2 sono applicabili al comitato aziendale europeo.

(Le disposizioni dell'articolo L 439-24 si applicano ai gruppi d'aziende coperti da un accordo concluso prima del 22 settembre 1996: maggiori precisazioni all'articolo L 439-6).